

Spett.le **Cooperativa**
C.a **Presidente e Direttore**

Oggetto: Settore Zootecnico – Proroga percentuali di compensazione IVA per animali specie bovina e suina.

Si informa che, facendo seguito alle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito Decreto 2 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018, ha provveduto a confermare, anche per l'anno 2018, le percentuali di compensazione IVA da applicare alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, già previste per il 2016 e 2017.

Tali aliquote sono fissate rispettivamente al:

- 7.65% per gli animali della specie bovina.
- 7,95% per gli animali della specie suina.

Le disposizioni previste dal Decreto hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2018.

Blue Tongue: circolari del Ministero della salute del 13 marzo 2018

Con due lettere circolari del 13 marzo 2018, protocolli 0006365 e 0006371, il Ministero della Salute ha inteso trasmettere alcune disposizioni relativamente alla problematica della Blue Tongue ed in particolare riguardanti:

1) Macellazione agnelli nel periodo pasquale

Considerate le imminenti festività della Pasqua, che vedono un incremento del numero di agnelli e capretti introdotti sul territorio nazionale e destinati alla immediata macellazione presso gli impianti di macellazione designati e ricadenti in zone sottoposte a restrizione, il Ministero ha reso noto che, a far data dal 16 marzo 2018 fino al 1 aprile

2018, sarà possibile estendere a 72 ore il tempo di sosta di detti animali in attesa di macellazione.

Il Ministero raccomanda l'esecuzione puntuale di tutti i controlli previsti relativamente all'attività di sorveglianza per la Blue Tongue, nonché la verifica presso il sistema informativo nazionale della Blue Tongue (https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/list_macelli) della validità dell'autorizzazione degli impianti in questione.

2) Sierotipo 3 in provincia di Trapani. Qualifica sanitaria della Regione Sicilia e misure di mitigazione del rischio per movimentazioni di animali delle specie sensibili al di fuori della regione.

Alla luce degli esiti dei controlli straordinari disposti a seguito della positività da BTV3 riscontrata in provincia di Trapani, ed in riferimento alle problematiche legate al blocco delle movimentazioni dei capi sensibili dal territorio della Sicilia, il Ministero ha tenuto a precisare come anche nel caso specifico debbano essere applicate le disposizioni contenute nel Dispositivo Dirigenziale del 10 marzo 2017 e successive modifiche.

Ai sensi di tali disposizioni, nella circolare sono ribadite le condizioni da rispettare per consentire le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti.

Relativamente all'attribuzione della qualifica sanitaria al territorio regionale, vengono identificate, altresì, le Zone Infette (quelle comprendenti i territori ricadenti nel raggio di 20 km intorno alla/alle azienda/aziende con un caso sospetto o confermato di Blue Tongue), e viene precisato che da tali zone "le movimentazioni di animali delle specie

sensibili sono consentite se gli stessi sono vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i”.

Per ogni dettaglio si rimanda alle circolari allegate

Indennità di abbattimento di bovini, bufalini, ovi-caprini infetti

Si informa che con decreto 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2018, il Ministero della Salute ha definito, per l’anno 2017, le misure delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi.

Le indennità massime, come dettagliate dal provvedimento, risultano essere nella maggior parte dei casi invariate rispetto a quelle stabilite per il 2016 e decorrono dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2017.

Le modifiche apportate riguardano in particolare:

- La misura massima dell’indennità di abbattimento dei bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita in euro 425,58 (euro 408,43 nel 2016);
- La misura massima dell’indennità di abbattimento dei bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita in euro 779,93 (euro 748,49 nel 2016).

Per ogni dettaglio, circa le indennità stabilite per categoria, età e sesso dei capi, della specie bovina e bufalina, si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto (allegato).

Cordiali saluti.

Ancona, li 21.03.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

